Comune di Cogliate
Provincia di Monza e della Brianza

Ordinanza n° 27 del 27/6/2018

DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELL'ACQUISTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

IL SINDACO

PREMESSO che il Sindaco assume il ruolo di Capo dell'Amministrazione comunale e di ufficiale di Governo del territorio;

ACCERTATO che tra i compiti primari dell'Amministrazione comunale vi sono la tutela della comunità della salute e del demanio pubblico e la salvaguardia dell'ambiente come bene e risorsa della cittadinanza;

RITENUTO che le situazioni di degrado urbano e d'illegalità, contribuiscono ad accrescere la percezione di insicurezza tra la cittadinanza e quindi l'Amministrazione Comunale intente contrapporsi con ogni iniziativa utile a migliorare la vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale dei cittadini;

RILEVATO che

- l'uso di sostanze stupefacenti provoca uno stato di alterazione psico-fisica nel soggetto, da cui deriva uno stato di euforia e di alienazione sociale che comporta una distorsione delle percezioni sensoriali e della realtà;
- sono molto frequenti episodi in cui, sotto l'effetto di droghe, vengono compiuti atti che mettono a grave rischio l'incolumità degli stessi assuntori e delle persone che con loro si relazionano, in particolare anche di soggetti indifesi, come i bambini;
- a volte, l'acquisto di droghe interessa soggetti che, pur non essendo assuntori abituali, ricorrono all'uso per fronteggiare temporanee situazioni di disagio e di solitudine, spesso con gravi conseguenze;
- lo smercio di stupefacenti avviene, per lo più, in luoghi pubblici, in particolare parchi, piazze, viali e strade con aree di sosta o verdi;
- i comportamenti derivanti dagli effetti dovuti dall'assunzione di sostanze stupefacenti, possono costituire potenziale pericolo per l'incolumità personale e dei terzi, in particolare se minorenni;

CONSIDERATO CHE

- l'acquisto di sostanze stupefacenti per uso personale, seppur non rilevante ai fini penali, lo è, senza alcun dubbio, sotto il profilo sociale e deve essere considerato quale comportamento pericoloso per la salute personale e pubblica che favorisce situazioni di isolamento e malessere sociale;
- le droghe sono sostanze accomunate dalla capacità di danneggiare gravemente il sistema nervoso, nonché di indurre comportamenti deleteri per sé e per gli altri.
- le droghe producono danni gravi alla integrità fisica e psicologica dei consumatori;

- l'uso delle droghe non rispetta la libertà degli altri e il bene comune, perché alimenta la delinquenza organizzata (senza la domanda non ci sarebbe l'offerta), stimola comportamenti violenti e causa incidenti nella guida o nell'esercizio di delicate professioni.
- l'uso di droghe non è atto pienamente libero, perché danneggia gravemente le condizioni (salute fisica e mentale, integrità dei rapporti interpersonali, capacità di assumere i proprî doveri sociali) in cui può essere esercitata la propria libertà.
- una norma di rilievo costituzionale tutela la salute (art. 32 Cost.) "come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" .
-

VALUTATO CHE

- è, quindi, compito anche dell'Amministrazione Comunale contribuire ad intervenire nell'ambito pubblico di sua competenza, per contrastare l'acquisto, anche per uso solo personale, di sostanze stupefacenti;
- per tutti i motivi esposti il divieto serve a proteggere la persona nella sua integrità fisica e nella sua libertà di scelta;

VISTO l'articolo 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 689/1981 ;

VISTA la Legge 241/1990 ;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 05.08.2008 ;

ORDINA

è fatto divieto di acquistare, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti di qualunque tipo in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale;

AVVERTE CHE fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge sino ad un massimo di € **500,00** e nella misura ridotta verrà fissata appositamente con deliberazione di Giunta Comunale. E' prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 13 legge 689/81 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81, inoltre verrà inviata specifica segnalazione al competente servizio territoriale per le tossicodipendenze .

D I S P O N E

che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Monza e Brianza, la presente ordinanza sia pubblicata nei modi di Legge e sia immediatamente eseguita.

Si avverte che, attraverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro e non oltre 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regione Lombardia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione

COMUNE DI COGLIATE

Il Sindaco
Andrea BASILICO